|  |
| --- |
| **STATUTO APPROVATO DALL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN DATA 29 APRILE 2024** |
| **Art. 1 - Denominazione ed identità**1. È costituita fra gli esercenti attività di commercio al dettaglio, l’Associazione denominata**“ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI AL DETTAGLIO DEL TRENTINO”**Essa ha sede in Trento e durata illimitata.2. L’Associazione dei Commercianti al Dettaglio del Trentino aderisce “all’Unione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo – Confcommercio – Imprese per l’Italia TRENTINO”; vincolo di appartenenza che dovrà risultare nei documenti ufficiali dell’Associazione, come pure nella carta intestata ed in tutta la documentazione dell’Associazione.3. L’Associazione dei Commercianti al Dettaglio del Trentino prende atto che la denominazione di cui al presente articolo ed il relativo logo sono di proprietà di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e che la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle Associazioni aderenti a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale. 4. L’Associazione dei Commercianti al Dettaglio del Trentino si impegna altresì ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione, facendosi garante, nei confronti di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, dell’uso dello stesso da parte di società o categorie costituite al proprio interno, o ad essa aderenti.5.I suoi associati con l’iscrizione divengono automaticamente associati dell’Unione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo – Confcommercio – Imprese per l’Italia TRENTINO, e in quanto tali devono ritenersi aderenti alla “Confcommercio - Imprese per l'Italia” a tutti i fini per i quali detta adesione rileva.**Art. 2 - Scopi**1.L’Associazione non ha scopo di lucro, è organismo politico-rappresentativo, è apartitica ed ha le seguenti finalità istituzionali:- promuovere e tutelare gli interessi morali, economici e sociali dei soci e salvaguardare l’immagine. A tal fine l’Associazione, attraverso i propri organi statutari, intratterrà rapporti diretti ed autonomi con Enti, Federazioni, stampa ed altri mezzi di comunicazione di massa sulle problematiche specifiche della categoria; nominerà in piena autonomia propri rappresentanti in Enti, Commissioni, Organismi economici dove per legge o statuto sia prevista la partecipazione di rappresentanti della categoria;- coordinare e favorire le relazioni fra i soci per lo studio e la risoluzione di problemi di comune interesse;- promuovere la qualificazione professionale dei propri associati nonché la qualificazione delle imprese del settore anche con riferimento all’organizzazione aziendale e alla formazione professionale degli addetti;- assistere e rappresentare i soci nella stipulazione di patti di lavoro e nella risoluzione di vertenze sindacali;- comunicare ai soci notizie, dati statistici ed economici anche a mezzo propri organi di stampa;- offrire ai soci assistenza nel disbrigo di pratiche amministrative e legali attinenti in modo specifico alle problematiche della categoria;- garantire ai propri associati i servizi e la assistenza in materia amministrativa, fiscale e sindacale, curare le tematiche generali della programmazione economica ed urbanistica avvalendosi anche delle strutture di Confcommercio Imprese per l’Italia - TRENTINO;- promuovere e sostenere la costituzione e la gestione di forme societarie, consortili o cooperative fra associati.**Articolo 3 - Adesione**1.Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci, con diritto di elettorato attivo o passivo, le persone fisiche o giuridiche esercenti il commercio al dettaglio, nella persona del titolare o del legale rappresentante, socio o persona rappresentativa all’interno dell’azienda compreso il familiare, designati all’atto dell’iscrizione.2.Gli esercenti attività promiscua debbono, all’atto dell’iscrizione, indicare l’attività di commercio al dettaglio quale attività prevalente.3.Possono far parte dell’Associazione, inoltre, ma senza la possibilità di assumere cariche e di partecipare con diritto di voto alle Assemblee e senza che di essi si tenga conto per la formazione dei quorum costitutivi e deliberativi, le persone fisiche o giuridiche che:titolari di attività promiscua, la cui attività di commercio al dettaglio non sia prevalente, abbiano già aderito ad altra Associazione di Confcommercio Imprese per l’Italia - TRENTINO;-titolari di autorizzazione amministrativa che abbiano temporaneamente affittato l’azienda. 4.Mantengono l’elettorato attivo e passivo e permangono nelle cariche eventualmente ricoperte coloro che, sospesa temporaneamente l’attività, intendano attivare altro esercizio.5.La domanda di iscrizione deve essere presentata per iscritto su apposita scheda; nella stessa dovrà essere indicato il titolare, il legale rappresentante o altra persona a cui è conferito mandato di rappresentare l’azienda presso l’Associazione. Tale indicazione potrà essere variata, con semplice comunicazione scritta da inoltrare alla segreteria dell’Associazione, in qualunque tempo.6.I soggetti mandatari possono essere eletti a qualsiasi carica sociale; decadono, tuttavia, dalle cariche eventualmente assunte in seno all’associazione, in caso di revoca da parte dell’azienda associata della delega loro conferita.7.L’ammissione è deliberata dalla Giunta, entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda ed ha effetto dal momento della presentazione della domanda stessa. Il diniego all’ammissione fa venir meno gli effetti della domanda fin dalla sua proposizione. Per la negata ammissione, la Giunta deve riferire al Consiglio.8.L’iscrizione comporta l’adesione a Confcommercio Imprese per l’Italia - TRENTINO. Essa impegna il socio a tempo indeterminato. L’iscrizione obbliga l’associato al versamento annuale delle quote e dei contributi associativi. La quota associativa non può essere rivalutata e non è trasmissibile, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte.9.Il socio può dare disdetta in qualsiasi momento con apposita comunicazione via pec o a mezzo lettera raccomandata A.R.10.I soci acquisiscono i diritti di elettorato attivo e passivo con il 1° gennaio dell’anno successivo la loro ammissione se questa avviene entro il 31 agosto. Per le iscrizioni avvenute dal 1° settembre al 31 dicembre i soci acquisiscono i diritti di elettorato attivo e passivo con il 1° gennaio del secondo anno successivo la loro ammissione. Questi soci sono comunque tenuti al pari degli altri soci all’osservanza delle deliberazioni sociali.11.I soci non possono far parte contemporaneamente di altre Associazioni costituite per gli stessi scopi sindacali, ad eccezione delle associazioni aderenti a Confcommercio Imprese per l’Italia – TRENTINO.**Art. 4 - Principi e Valori ispiratori**1. L’Associazione dei Commercianti al Dettaglio del Trentino informa il proprio Statuto ai seguenti principi:a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali; b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile; c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile; d) l’impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non; e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l’organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che “Confcommercio - Imprese per l’Italia” propugna nel Paese; f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un’economia aperta, competitiva e di mercato; g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell’assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo; h) la solidarietà all’interno del sistema di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e nei confronti degli associati e dei partecipanti del Paese, come carattere primario della sua natura associativa; i) l’europeismo quale principio fondamentale, nell’attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.**Art. 5 - Funzioni**1.L’Associazione dei Commercianti al Dettaglio del Trentino svolge funzioni tese a:a) promuovere i principi ed i valori che ne ispirano l’azione;b) tutelare e rappresentare a livello provinciale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati e partecipanti, attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, l’Associazione dei Commercianti al Dettaglio del Trentino è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli degli associati;c) valorizzare gli interessi delle imprese associate, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;d) organizzare ed erogare ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto; e) promuovere, d’intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;f) dotarsi della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari; g) favorire, d’intesa con gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello provinciale, delle proprie articolazioni organizzative;h) avere piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l’equilibrio della propria gestione economica e finanziaria, con espresso esonero di Confcommercio Imprese per l’Italia TRENTINO, da ogni e qualsiasi responsabilità di tipo economico e/o patrimoniale;i) esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale;**Articolo 6 - Perdita della qualità di socio**1.La qualità di socio si perde:a) per dimissioni, salvo il persistere degli impegni assunti a norma dell’art. 3);b) per espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo Provinciale su proposta del Presidente Provinciale;c) per cessazione dell’attività, salvo quanto previsto dall’art.3).2.Costituiscono gravi motivi determinanti l’espulsione:a) la mancata osservanza delle deliberazioni degli organi sociali;b) l’aver svolto attività incompatibile con gli scopi sociali;c) l’aver determinato con il proprio comportamento pregiudizio all’immagine dell’Associazione o aver compromesso lo spirito di collaborazione all’interno dell’Associazione medesima;d) la violazione delle norme del presente statuto o la perdita dei requisiti per cui è stata deliberata l’ammissione all’Associazione;e) il mancato pagamento delle quote associative o di altro contributo;f) qualsiasi altro comportamento lesivo del buon nome dell’associazione e/o degli organi che la rappresentano.3.Qualora intenda impugnare la delibera di espulsione il socio dovrà ricorrere, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, al Collegio dei Probiviri dell’Associazione o in caso di sua mancata costituzione al Collegio dei Probiviri di Confcommercio Imprese per l’Italia TRENTINO, il quale si pronuncerà inappellabilmente nel successivo termine di novanta giorni.**Articolo 7 - Fondo Comune**1.Il fondo comune dell’Associazione è costituito da: quote associative e da eventuali contributi versati dagli associati, da eventuali sovvenzioni o contributi provenienti da Enti Pubblici o privati, nonché dalle somme accantonate fino a che non siano utilizzate per il conseguimento degli scopi associativi.2. E’vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.**Articolo 8 - Organi dell’Associazione**Sono organi dell’Associazione:a) l’Assemblea Generale di tutti i soci;b) il Consiglio Direttivo Provinciale;c) la Giunta esecutiva;d) il Presidente Provinciale;e) le Assemblee di sezione;f) il Consiglio di sezione;g) il Presidente di sezione;h) il Collegio dei Revisori dei Conti con funzioni anche di organo probivirale.**Art. 9 - Inquadramento**1.L’Associazione dei Commercianti al Dettaglio del Trentino aderisce a “Confcommercio-Imprese per l’Italia TRENTINO” e per tramite di quest’ultima alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l’Italia”.  2. L’Associazione dei Commercianti al Dettaglio del Trentino può aderire con deliberazione della Giunta ad altre organizzazioni purché non operanti in contrasto con la predetta e non siano manifestamente in concorrenza e non perseguano finalità identiche o incompatibili con quelle del sistema “Confcommercio – Imprese per l’Italia TRENTINO”. 3. L’adesione dell’associazione dei Commercianti al dettaglio del Trentino a “Confcommercio-Imprese per l’Italia TRENTINO” comporta per i Soci, l'accettazione dello Statuto, del Codice Etico dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia TRENTINO, comprese le deliberazioni del Collegio dei Probiviri, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale.**Articolo 10) - Assemblea Generale**1.L’Assemblea Generale è costituita da tutti i soci in regola con il versamento delle quote e dei contributi associativi.2.Ogni associato può farsi rappresentare da altro socio: ciascun socio può essere portatore di due sole deleghe.3.L’Assemblea Generale:a) approva il Rendiconto consuntivo dell’Associazione entro il 30 aprile di ogni anno;b) delibera annualmente le linee programmatiche dell’attività dell’Associazione;c) delibera sulle scelte più importanti che interessano la categoria e l’organizzazione dell’Associazione;d) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;e) delibera le modifiche del presente Statuto.4.L’assemblea Generale si riunisce almeno una volta all’anno entro il mese di aprile ed ogni qualvolta lo richiedano il Consiglio direttivo provinciale o almeno il 10% dei soci.**Articolo 11) - Consiglio Direttivo Provinciale**1.Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto:-dai Presidenti di Sezione e dagli altri rappresentanti nominati dai rispettivi Consigli direttivi di Sezione in relazione al numero di associati.-dai Presidenti di eventuali gruppi di categoria organizzati a livello provinciale.2. Le Sezioni saranno così rappresentate:a)Trento 7 rappresentantib)Rovereto 5 rappresentantic)Riva del Garda 3 rappresentantid)Tutte le altre Sezioni 2 rappresentantiIl numero dei rappresentanti indicati comprende il Presidente della Sezione. 3.Al Consiglio Direttivo spetta:a) eleggere il Presidente;b) eleggere la Giunta Esecutiva composta di 9 membri (escluso il Presidente), di cui almeno un rappresentante per ciascuna Sezione di Rovereto e Alto Garda e Ledro;c) eleggere i 2 Vicepresidenti fra i componenti della Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente;d) designare i rappresentanti di categoria in Enti, Commissioni ed Organismi;e) determinare le modalità di attuazione delle linee programmatiche deliberate dall’Assemblea;f) designare il Segretario dell’Associazione;4.Il Consiglio si riunisce almeno 3 volte all’anno ed è convocato dal Presidente o da almeno 5 Consiglieri.5.Il Consigliere, che senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio, si intende decaduto e si provvede alla sua sostituzione.6.Le cariche di Consigliere sono personali e quindi non sono delegabili nemmeno per la partecipazione a singole sedute.7.Il Segretario dell’Associazione è Segretario del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva **Articolo 12) - Giunta esecutiva**1.La Giunta è l’organo esecutivo dell’Associazione. E’composta dal Presidente dell’Associazione e dai membri eletti dal Consiglio Direttivo Provinciale.2.La Giunta:a) adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del consiglio e ne riferisce allo stesso nella prima riunione per la ratifica del proprio operato;b) delibera sull’ammissione dei soci;c) predispone lo schema di Rendiconto consuntivo da sottoporre alla approvazione dell’assemblea generale dei soci;d) autorizza le liti attive e la resistenza in quelle passive;e) predispone i regolamenti interni, ivi compresi quelli di esecuzione del presente statuto;f) determina l’entità delle quote associative e di eventuali ulteriori contributi;g) ricorrere alla cooptazione al fine di garantire la rappresentanza territoriale di tutti gli ex comprensori.3.Tutte le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.4.I Componenti (elettivi) la Giunta Esecutiva ed il Presidente sono membri di diritto del Consiglio Generale Unione.**Articolo 13) - Il Presidente Provinciale**1.Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione ad ogni effetto di legge.2. Ha il potere di firma, che può delegare ad uno dei due vice presidenti.3.Convoca l’Assemblea Generale e gli organi collegiali provinciali, di sezione e di categoria, ne attua le deliberazioni e adotta i provvedimenti necessari al conseguimento dei fini sociali.4.Propone la creazione di Gruppi interni alla categoria.5.Nei casi di urgenza può sostituirsi alla Giunta od al Consiglio, riferendo i provvedimenti assunti, alla prima riunione successiva, ai fini della loro ratifica da parte dell’organo competente.6.In caso di assenza o impedimento, il Presidente sarà sostituito dal vicepresidente designato o in mancanza di designazione dal vicepresidente più anziano.**Articolo 14) - Sezioni Territoriali**1.Le Assemblee di Sezione sono composte da tutti i soci in regola con il versamento della quota e dei contributi associativi e che esercitino l’attività nel territorio della Sezione.2.Il territorio della Sezione corrisponde a quello degli ex Comprensori della Provincia Autonoma di Trento.3.Ogni associato può farsi rappresentare da altro socio; ciascun socio può essere portatore di due sole deleghe.4.L’Assemblea di Sezione:-elegge il Consiglio Direttivo di Sezione, composto fino ad un massimo di 9 consiglieri, tra i quali rientrano il/i componente/i della Sezione che abbiano ricoperto il ruolo di rappresentanza dell’associazione nella Giunta Unione.-delibera in sintonia con gli indirizzi dell’Associazione Provinciale sui più importanti problemi che interessano la categoria a livello locale e sull’indirizzo da dare ai propri rappresentanti del Consiglio Provinciale.5.L’Assemblea di Sezione è convocata dal suo Presidente o dal Presidente provinciale ogni qual volta lo ritenga opportuno.6.All’Assemblea di Sezione partecipano il Presidente ed il Segretario dell’Associazione provinciale.**Articolo 15) - Consiglio Direttivo di Sezione**1.Al Consiglio Direttivo di Sezione spetta:a) eleggere il Presidente di Sezione, che di diritto è membro del Consiglio Direttivo Provinciale;b) nominare i rappresentanti della Sezione che comporranno il Consiglio Direttivo provinciale, secondo quanto previsto dall’articolo 11 del presente statuto;c) gestire i programmi, su temi locali, elaborati dall’Assemblea di Sezione.**Articolo 16) - Assemblee**1.Le Assemblee e gli altri organi collegiali dell’Associazione devono essere convocati per lettera o posta elettronica, contenente l’ordine del giorno, e spedita almeno 8 giorni prima della data fissata.2.Le Assemblee e gli altri organi collegiali sono validi qualunque sia il numero dei soci presenti.3.In caso di urgenza, i Consigli Direttivi possono essere convocati dai rispettivi Presidenti con telegramma o posta elettronica o, in caso di necessità, anche per telefono.4.Le decisioni sono prese a maggioranza di voti; possono essere adottate per alzata di mano se nessuno dei partecipanti all’Assemblea chiede la votazione per scheda segreta.**Articolo 17) - Collegio dei Revisori dei Conti**1.Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 membri anche estranei all’Associazione.2.I Revisori dei Conti vigilano sull’esatta applicazione delle deliberazioni dei competenti organi dell’Associazione in merito agli aspetti finanziari e redigono la relazione al Rendiconto consuntivo.3.Il Collegio dei Revisori dei Conti funge anche da Collegio dei Probiviri. Ad esso sono sottoposte tutte le questioni non riservate alla competenza degli altri organi statutari, che riguardino l’applicazione, l’interpretazione del presente statuto e le eventuali controversie tra soci e tra l’Associazione ed i soci. In particolare il Collegio giudicherà sul ricorso proposto dal socio avverso la delibera di espulsione a termini dell’art.6.4.Le decisioni del collegio sono inappellabili.**Articolo 18) – Durata Cariche Associative**1.Tutte le cariche associative durano cinque anni; coloro che ricoprono cariche sociali sono rieleggibili. 2.Il Presidente può essere eletto due volte consecutivamente con le maggioranze ordinarie previste dallo Statuto.3.Dopo l’espletamento, in tutto o in parte, del secondo mandato consecutivo, il Presidente uscente può essere rieletto, consecutivamente, una terza volta e così di seguito, con una maggioranza qualificata pari ad almeno il 60% dei voti espressi dal Consiglio Direttivo provinciale.4.Se il Presidente uscente non abbia raggiunto tale maggioranza qualificata, ma un altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% + 1), quest’ultimo è eletto Presidente.5.Se invece il Presidente uscente non abbia raggiunto, la maggioranza qualificata di cui sopra e nessun altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% + 1), si procede ad una nuova votazione a cui non può partecipare come candidato il Presidente uscente. La nuova votazione deve essere convocata dal Presidente uscente entro 15 giorni e deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.6.Nel caso di dimissioni o di recesso del Presidente dell’Associazione o dei Presidenti di Sezione, i rispettivi Consigli Direttivi provvedono ad eleggere nel loro seno il nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla scadenza delle cariche sociali.7.In caso di dimissioni o recesso di uno dei Consiglieri provinciali o di Sezione verrà chiamato a far parte del Consiglio, fino alla scadenza delle cariche sociali, il socio che in sede di Assemblea elettiva è risultato primo fra i non eletti.8.In caso di dimissioni delle metà più uno dei membri del Consiglio Provinciale o di Sezione deve essere convocata l’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali provinciali o di Sezione rispettivamente.9.In tutte le elezioni in caso di parità di voti si procede al sorteggio**Articolo 19) – Scioglimento dell’Associazione**1.Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato in prima convocazione dall’Assemblea generale soltanto se saranno rappresentati due terzi dei soci e coll’assenso di tre quarti dei voti.2.Qualora l’Assemblea generale non potesse deliberare in prima convocazione per mancanza di numero legale, l’Assemblea sarà convocata in seconda convocazione entro un mese e delibererà fermo restando il voto favorevole dei tre quarti, con qualunque numero di soci presenti.3.Con la deliberazione di scioglimento, l’Assemblea generale disporrà per la liquidazione fermo restando l’obbligo di devolvere il patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge**Art. 20 – Nomina del delegato e commissariamento**1.Il Presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia TRENTINO, può nominare con provvedimento motivato un proprio Delegato qualora all’interno dell’Associazione dei Commercianti al Dettaglio del Trentino si verifichino anche una sola delle seguenti circostanze:a) gestione economico finanziaria con squilibri e/o irregolarità di natura contabile;b) carenze organizzative e/o amministrative;c) svolgimento della vita associativa in difformità con quanto previsto nello Statuto associativo, in particolare per quanto riguarda le procedure per la nomina e l’attività degli Organi associativi elettivi;d) mancato rispetto dei deliberati degli Organi di Confcommercio Imprese per l’Italia TRENTINO.2.La Giunta Esecutiva di Confcommercio Imprese per l’Italia TRENTINO, può proporre al Presidente di nominare un Commissario, qualora quando, anche indipendentemente dalla nomina del Delegato emerga in modo grave ed urgente, anche una sola delle circostanze di cui al comma che precede.3.Il delegato ed il Commissario avranno i poteri e svolgeranno le loro funzioni, in quanto compatibili, in conformità a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 dello Statuto di Confcommercio Imprese per l’Italia. **Art. 21 - Norma di rinvio**1.Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto di Confcommercio Imprese per l’Italia TRENTINO, dello Statuto Confederale e le norme vigenti in materia di associazioni non riconosciute. 2.Il presente Statuto non può essere modificato nella parte in cui è previsto il collegamento dell’Associazione con Confcommercio Imprese per l’Italia TRENTINO**Art. 22 – Norma Transitoria**1.Agli effetti dell’art. 18, non si tiene conto del mandato o dei mandati in corso alla data di approvazione delle modifiche del presente statuto. |